



**COMUNE DI BUCCHERI**  
**(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)**  
**Palazzo Municipale "Dott. V.Spano"**  
**Piazza Toselli, 1 – 96010 Buccheri**  
**tel.0931880359 – fax. 0931880559**

**DETERMINA AREA AA.FF. N. 22 DEL 07/03/2018**  
**REGISTRO GENERALE N. 229 DEL 12-3-18**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. N. 17/1990 AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2017.**

*Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;*

**PREMESSO** che:

- il 1° comma dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n.17, ha istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti;
- il 2° comma, sempre dello stesso articolo, ha disposto l'autorizzazione per la Regione a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipano alla realizzazione del piano e svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di una indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986;
- il successivo 3° comma esclude dalla partecipazione al piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

**PRESO ATTO** che con l'art. 6, comma 2, della L.R. n. 5/2014, è stato introdotto il Fondo Perequativo Comunale, per cui annualmente l'Ente dichiara le spese sostenute a valere sull'assegnazione dell'anno precedente per il Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale previsti dall'art. 13, c. 2, della L.R. n. 17/1990;

**RICHIAMATA** la D.G.M. n. 47/2018 recante "Piano di Miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 1 Agosto 1990, n. 17, Anno 2016, in Legge di Stabilità", con la quale la Giunta Municipale ha approvato quanto in oggetto;

**VISTI** i mandati n°2019/2016, n°2482/2016, n°2836/2016 e n°408/2017 emessi nel capitolo 191301 del bilancio della Regione Siciliana con i quali sono state trasferite le somme spettanti al

Comune di Buccheri relativamente alla parte corrente, giusti sottoconti di Tesoreria Comunale n°385 del 21/07/2016, n°539 del 06/10/2016, n°590 del 22/11/2016 e n°55 del 06/03/2017, introitato nella risorsa cap.240 codice 2.01.01.02.001, i quali includono anche la quota-parte del Fondo PEREQUATIVO;

**VISTA** la nota prot. n. 1633/2018 con la quale il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha attestato la regolare partecipazione del personale di P.M. al Piano Miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale nell'anno 2016, specificando per ciascuno di essi il periodo di effettiva partecipazione;

**VISTO** l'art.163, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000 il quale testualmente recita:

*"5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) *Tassativamente regolate dalla Legge;*
- b) *Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";*

**PRESO ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento è tassativamente regolata dalla Legge, e che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**RICHIAMATO** l'art.183, c.8, del D.Lgs. n°267/2000 secondo cui *" Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."*

**ACCERTATO** che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RITENUTO** di dover liquidare quanto dovuto ai dipendenti di cui ai prospetti suddetti;

**VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL:

**VISTI:**

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n°267;
- Il D.Lgs. n°163/2006;
- Il D.Lgs.n°118/2011 e ss.mm.ii.;
- Il vigente O.R.EE.LL.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- Il redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

## **DETERMINA**

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:**

- 1) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** nel cap.101 codice 03.01-1.01.01.01.004 del Redigente bilancio di previsione 2018/2020, quale incentivo economico di cui all'art.13 della L.R.n°17/90 la complessiva somma € 4.354,09 così ripartita: